

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1899

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GERACI

Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino

Presentata il 6 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione della provincia Sibaritide-Pollino risponde alle esigenze di autogoverno, non più procrastinabili, per le popolazioni ricadenti nel suo ambito territoriale e che costituiscono un comprensorio omogeneo rilevante per dimensioni, condizioni sociali, economiche, storico-culturali e geografiche.

Un'area, l'area jonica cosentina, che si estende da Rocca Imperiale (che segna il confine con la Lucania) e Cariatì (che segna il confine con la provincia di Crotona) e che comprende le zone collinari dell'alto Jonio, dei comuni italo-albanesi e della valle dell'Esaro.

Complessivamente sono trentotto i comuni che con regolare atto deliberativo del consiglio comunale hanno aderito sin dal

1989 alla proposta di istituzione della provincia Sibaritide-Pollino; mentre altri comuni, allo stato, sono in fase di adesione alla medesima proposta.

La popolazione complessiva dei comuni aderenti è di 208.070 abitanti.

Occorre considerare che l'attuale provincia di Cosenza comprende 155 comuni con una popolazione di 750.000 abitanti. Un'area estremamente eterogenea, che si estende per il 42 per cento dell'intera superficie calabrese, che risente di una notevole sovradimensione e che esige pertanto un immediato decentramento per dare ai comuni che vivono una storia ed una cultura omogenee, un grado di piena autonomia amministrativa, ai fini di un riequilibrio complessivo del territorio. Vi sono infatti comuni i cui abitanti per

raggiungere il capoluogo Cosenza e far poi ritorno devono percorrere 300 chilometri.

Il consiglio regionale della Calabria, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, con delibera n. 22 del 12 novembre 1990 aveva espresso parere favorevole per la istituzione della provincia Sibaritide-Pollino e in data 13 ottobre 1995 con la

mozione n. 19 sollecitava il Governo a decidere in merito.

Il capoluogo, per volontà di tutti i comuni aderenti, viene indicato in Sibari di Cassano allo Jonio, in considerazione della centralità da esso rappresentata e di quegli elementi storico-culturali che ne hanno alimentato il mito sino ai giorni nostri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nell'ambito della regione Calabria è istituita la provincia Sibaritide-Pollino, con capoluogo Sibari di Cassano allo Jonio.

2. La provincia Sibaritide-Pollino è costituita dai comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano allo Jonio, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Platáci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spúlico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

ART. 2.

1. Le prime elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale della provincia Sibaritide-Pollino hanno luogo in concomitanza con il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio nazionale.

ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, sentita la regione Calabria, emanano, con propri decreti, i provvedimenti necessari alla istituzione nella provincia Sibaritide-Pollino degli uffici periferici dello Stato nonché, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività tra la provincia di Cosenza e la nuova provincia.

ART. 4.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Cosenza relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia Sibaritide-Pollino.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

